

Buona sera,

si trasmette in allegato verbale n.2 del 23.01.2023 relativo all' ESERCIZIO  
DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO FINO A E.1000.

Distinti saluti

Dott. Merlo Luciano

**Provincia di Venezia****Revisore Unico**

Parere sul ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI  
DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197  
**Verbale n.02/2023**

Il sottoscritto Luciano Dott. Merlo, in data 23 gennaio 2023, in qualità di Revisore Unico del Comune di San Michele al Tagliamento, ha esaminato gli atti, al fine di rilasciare parere sul ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

**PREMESSO**

Che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;

le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: "Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali";

**VISTO**

Che il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: "*Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i*

**Provincia di Venezia****Revisore Unico**

*medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;*

**PRESO ATTO**

Che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di San Michele al Tagliamento presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;

che l'ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;

**RICHIAMATE**

- la deliberazione consiliare n. 135 del 29.12.2022, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023-2025 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)”;
- la deliberazione consiliare n. 136 del 29.12.2022, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;

**TENUTO CONTO**

- del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dott. Luca Villotta, Dirigente del Settore Economico Finanziario;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Visto lo Statuto Comunale,

**Provincia di Venezia**

**Revisore Unico**

Il Revisore Unico, ritenendo congruo, coerente e attendibile contabilmente quanto previsto dalla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

al ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

Farra di Soligo, 23 gennaio 2023

Il Revisore Unico

Luciano Dott. Merlo

